



OSSERVATORIO PER LA GIUSTIZIA CIVILE
DISTRETTO DI PALERMO
Sottogruppo "Famiglia"

PROTOCOLLO SU SPESE EXTRA-ASSEGNO PER MANTENIMENTO

DEI FIGLI

PREMESSA NORMATIVA

Come noto, la legge fissa quale regola di ordine generale, a carico di entrambi i genitori percettori di reddito, l'obbligo di sostenere gli oneri connessi al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive disponibilità economiche.

Il principio - fondato sulla procreazione, indipendentemente dal legame affettivo e giuridico esistente tra i genitori - ha trovato applicazione a tutto tondo, grazie alla sostanziale equiparazione tra figli nati in costanza o meno di matrimonio, attuata con la riforma introdotta con la l. n. 219/2012 e con il d.lgs. n. 154/2013.

Le concrete modalità di concorso dei genitori al mantenimento dei figli vengono usualmente disciplinate anche mediante la previsione di un obbligo di contribuzione - generalmente ripartito tra i genitori medesimi *pro quota*, in relazione alle rispettive condizioni e possibilità economiche - avente per oggetto la sopportazione delle cd. "spese straordinarie".

Infatti il dovere, normativamente sancito, di garantire ai propri figli il mantenimento, l'istruzione e l'educazione, obbliga i genitori ad affrontare una serie di costi non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma riferiti anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, ludico e sociale.

prot. 03/07/2019.0004348.0
M_D_Criminale di PALERMO

La necessità di prevedere una siffatta disciplina è stata più volte affermata dalla Corte di Cassazione, argomentando dal rilievo che nel corso della vita dei figli possono manifestarsi delle esigenze di costoro, attinenti ad esempio alla sfera della salute, dell'istruzione, non prevedibili all'epoca della regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi ovvero suscettibili di incidere, sul piano economico, in modo non ponderabile *ex ante* e, dunque, di essere considerate ai fini della quantificazione del contributo indiretto di mantenimento *forfetario* (cfr. Cass. Civ., n. 9372/12: *"in tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art.155 cod. civ. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocimento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendole le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno cumulativo, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti; pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell'assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia"*; il medesimo principio è affermato anche da Cass. civ., n. 18869/14).

Conseguentemente, uno dei principi pacifici è quello di includere nell'assegno periodico solo le spese ordinarie e non anche quelle straordinarie perché diversamente si determinerebbe una compressione delle ragioni della prole correlate alla soddisfazione delle esigenze inaspettate che necessitano di interventi economici straordinari.

Quanto ai criteri di riparto delle spese straordinarie, la maggior parte dei tribunali stabilisce, in uno all'obbligo di corrispondere un assegno periodico a titolo di contribuzione al mantenimento della prole, una percentuale variabile per fare fronte dell'entità degli esborsi di carattere straordinario: è più frequente fissare un contributo pro quota in ragione del 50% dell'ammontare delle spese straordinarie, ma non sono mancati

casi in cui la giurisprudenza abbia ritenuto più rispondente alle esigenze della prole porre tale onere a carico esclusivo di un genitore (cfr. Cass. civ., n. 18242/2007).

Muovendo, poi, dal rilievo della necessità – appunto rimarcata dalla Suprema Corte – di apprestare idonea disciplina anche per l'ipotesi in cui si renda necessario affrontare, da parte dei genitori, esigenze di vita dei figli di carattere estemporaneo ed imprevedibile, occorre, per un verso, prestare particolare attenzione all'esigenza di assicurare una regolamentazione che tenga conto della potenziale concorrenza di una pluralità di voci di spesa a carico di ciascun genitore e ciò al fine di esattamente quantificare anche la misura del contributo indiretto di mantenimento *forfetario* e di garantire la sostenibilità del complessivo onere economico posto a carico del soggetto in rapporto alla relativa capacità reddituale.

Per altro verso, risulta certamente opportuno adottare una disciplina che sia il più possibile dettagliata ed analitica, in modo da scongiurare l'insorgenza successiva di ragioni di conflitto tra i coniugi in ordine alla riconducibilità di una o più voci di spesa entro il contributo per il mantenimento ordinario ovvero alla relativa assoggettabilità alla separata disciplina dettata per le "spese straordinarie".

Di tale ultimo compito, in assenza di una precisa definizione normativa del concetto di "spese straordinarie", ha cercato di farsi carico la giurisprudenza di merito, talora seguendo le indicazioni offerte dalla Corte di Cassazione nelle numerose pronunce sul tema, talora adottando soluzioni parzialmente differenti ma, comunque, informate all'essenziale obiettivo di preventiva, chiara identificazione degli oneri gravanti sui genitori e di garanzia della concreta attuazione degli obblighi di mantenimento sui medesimi incombenti.

In ordine al profilo della definizione concettuale delle "spese straordinarie", sulla scorta delle indicazioni di carattere generale rinvenibili nella giurisprudenza della Suprema Corte è possibile tracciare una sommaria linea di demarcazione tale per cui:

- le "spese ordinarie" sono quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore, prevedibili, ripetitivi;

- le "spese 'straordinarie'", sono costituite dagli "esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori" (così già Cass. Civ., n. 7672/99; Cass. Civ., n. 6201/09; Cass. civ., n. 9372/12).

Dall'analisi delle sentenze sopra riportate è possibile individuare le principali caratteristiche della "spesa straordinaria" nell'accezione delineata dalla Suprema Corte:

- l'eccezionalità;
- la saltuarietà e l'imprevedibilità;
- la rilevanza in termini economici;
- l'imponderabilità.

Al ricorrere di uno di questi caratteri la spesa non rientra più nella definizione di spesa ordinaria, ma verrà classificata come spesa estranea al regime ordinario di vita dei figli e meritevole di separata regolamentazione.

In sede di elaborazione del protocollo, il proficuo e approfondito confronto con le rappresentanze dell'avvocatura ha consentito, in primo luogo, di individuare, a titolo esemplificativo ed allo scopo di scongiurare equivoci interpretativi, talune voci di spesa ritenute prive dei caratteri sopra ricordati e, dunque, non meritevoli di separata ed analitica regolamentazione ma destinate ad essere assolte mediante il ricorso al periodico contributo economico per il mantenimento ordinario eventualmente determinato dall'autorità giudiziaria ovvero concordato dai genitori.

Si è, quindi, predisposto un analitico catalogo di esborsi ai quali è stato possibile riconnettere, simultaneamente o alternativamente, i connotati indicati dalla giurisprudenza di legittimità e sopra evidenziati.

Ciò allo scopo di enucleare una serie di voci di spesa "extra-assegno" oggetto di separata e specifica regolamentazione destinata ad essere inserita nei provvedimenti

giurisdizionali aventi per oggetto la regolamentazione del mantenimento della prole nell'ambito di giudizi di separazione personale dei coniugi, di divorzio ovvero di procedimenti relativi alla disciplina dell'affidamento di prole minorenni nata fuori dal matrimonio.

Tale iniziativa muove dalla considerazione dell'opportunità, stante l'evenienza di un'esasperata conflittualità tra i genitori, di prevedere già in sede di stesura del provvedimento giudiziale regolante l'affidamento ed il mantenimento della prole preveda già dalla sua formazione, in modo espresso, prescrizioni idonee a determinare con chiarezza, in via preventiva, le tipologie di esborsi di carattere "straordinario" ed i criteri e le condizioni per la relativa rimborsabilità in favore del genitore anticipatario: ciò al fine di *"soddisfare l'esigenza di prevenire quanto più possibile le occasioni future di scontro tra i coniugi in fase di separazione o divorzio e la moltiplicazione - non indispensabile - di disagi e dispendi di energie non solo processuali nelle fasi e nei tempi successivi"* (così Cass. civ., n. 11316/11).

Nel contempo, si è ritenuto opportuno distinguere tra categorie di spese suscettibili di rimborso anche se sostenute senza il preventivo assenso dell'altro genitore (ricomprendendo entro tale categoria esborsi presuntivamente ritenuti necessari ed utili per la prole, non surrogabili con alternative meno onerose e conseguenti a decisioni di interesse da adottare con particolare tempestività).

In relazione ad altre voci di spesa (concernenti bisogni di carattere meno impellente ovvero surrogabili con alternative meno onerose), la rimborsabilità è stata invece subordinata al preventivo assenso dell'altro genitore in ordine alla sopportazione del costo.

Alla luce di tali principi condivisi dai Giudici della sezione famiglia del Tribunale di Palermo, dagli avvocati che hanno partecipato ai lavori del Gruppo dell'Osservatorio e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, il Presidente del Tribunale e il Presidente del Consiglio dell'Ordine sottoscrivono il presente protocollo allo scopo di individuare linee guida condivise per l'enucleazione e la regolamentazione dei criteri di contribuzione alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli nel contenzioso familiare.



Voci di spesa da ritenersi ricomprese entro l'eventuale assegno mensile forfetario finalizzato a fare fronte ad esigenze di mantenimento "ordinario"

Tali sono le spese per:

vitto, abbigliamento, utenze domestiche, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque di farmaci necessari per il trattamento di patologie comuni, ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica telefono cellulare, es. spese per barbiere, estetista (in relazione all'età del minore), spese per attività ludiche o ricreative (cinema, feste, etc...);

Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori

spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) *tickets* sanitari; e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole; f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;

spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa; spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;

spese extra-scolastiche relative a:

a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e *baby sitter* se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio; b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori; c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;

Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:

spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private; e) analisi cliniche; f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;

spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica)

spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (*baby sitter*, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio; c) viaggi e vacanze; d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore; e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private; f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli; g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.

Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie

Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;

va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).

Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.

Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.

Modalità di rimborso al genitore anticipatario

In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.

Assegni per il nucleo familiare

Laddove percepiti e documentati, il provvedimento giurisdizionale non disporrà circa la relativa sorte e pertanto non verrà individuato il genitore al quale debba essere attribuito il relativo importo. L'importo dell'assegno per il nucleo familiare limitatamente ai figli a carico, eventualmente percepito da uno dei genitori, ove documentato, sarà considerato alla stregua di una componente che concorre a definirne la complessiva capacità reddituale delle parti.

Ipotesi particolari

E' fatta salva la possibilità per le parti, in sede di sottoscrizione di accordi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio ovvero di verbali di

separazione consensuale omologato, ricorsi congiunti per divorzio e ricorsi congiunti per la determinazione delle modalità di affidamento e mantenimento della prole nata fuori dal matrimonio, di concordemente apportare deroghe al sistema sopra delineato, ad esempio includendo tra gli esborsi rimborsabili senza preventivo accordo anche quelli correlati a specifiche attività di natura sportiva, ludica o ricreativa ritenute particolarmente importanti per il benessere della prole e già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio.

In relazione a tali esborsi potranno, eventualmente, anche essere previste delle soglie massime di importo rimborsabili senza preventivo accordo.


Analogamente, le parti potranno concordare l'inserimento tra le voci di spesa extra-assegno dei costi correlati all'acquisto di capi di abbigliamento particolarmente onerosi (cd. cambio stagione), eventualmente indicando in questo caso una soglia massima di importo rimborsabile.

Palermo, 2 luglio 2019

Il Presidente del Tribunale



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo



Rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative nella materia della famiglia operanti sul territorio di Palermo

Antonio De Leo (ONDIF)
Mons. Sergio A.I.R.
Valeto Li Mani AGIUS
Maurizio C. Di Stefano
Carmine
Serena Lombardo (Comune Minorile)
R. Dammari